

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 79**

La 11ª Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha operato una revisione complessiva della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

rilevato che il nuovo schema in esame è inteso sia a correggere errori materiali e a porre talune semplificazioni sia ad apportare altre modifiche ed integrazioni rilevanti,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 2 (che inserisce nel decreto legislativo n. 81 un nuovo articolo 2-bis), valuti il Governo di riconsiderare nel suo complesso la norma; in ogni caso, ove si ritenga opportuno il mantenimento del testo, occorre quanto meno chiarire, nel testo stesso, che la certificazione ivi prevista prefiguri unicamente una presunzione relativa di conformità; si ritiene, altresì, opportuno – nel caso di conferma della norma – includere tra i soggetti abilitati alla certificazione anche gli enti pubblici preposti in materia di sicurezza del lavoro; si chiede, inoltre, di precisare che le commissioni di certificazione devono comunque rispondere ai requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità; infine, occorrerebbe specificare che l'impiego di macchine marcate CE conferisce una presunzione, valida fino a prova contraria, del rispetto delle sole disposizioni concernenti l'utilizzo delle attrezzature in ambiente di lavoro, disposizioni stabilite dal Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 81;

b) con riferimento all'articolo 7, si condivide l'assegnazione di nuove competenze all'INAIL, quale soggetto chiamato ad erogare – previo accordo tra Stato, Regioni e Province autonome e lo stesso ente – prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera in favore di vittime di infortuni sul lavoro e in un'ottica di integrazione con il Servizio sanitario nazionale, richiamando, tuttavia, l'attenzione su quanto previsto dalla legge n. 247 del 2007 in tema di razionalizzazione degli enti previdenziali, un obiettivo a cui è legata una parte rilevante della copertura finanziaria prevista in quella sede. Si segnala, infine, l'esigenza di confermare, anche migliorandola, l'apertura prevista dallo schema di decreto per un ruolo attivo dell'INAIL nell'erogazione di cure mediche e rieducative, a tal fine prevedendo al medesimo articolo 7 un comma del seguente tenore: «Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure ne-

cessarie ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate»;

c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 8-bis, in modo da chiarire che le risposte agli interpelli, elaborate dall'organismo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, non sono vincolanti per gli organi di vigilanza, costituendo, tuttavia, utili linee di orientamento e di operatività, coerenti ed uniformi su tutto il territorio nazionale per i medesimi organi;

d) all'articolo 9 dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81, appare opportuno inserire un nuovo comma, il quale preveda che, per i luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, siano competenti esclusivamente i servizi sanitari e tecnici istituiti presso le stesse amministrazioni;

e) per quanto riguarda l'articolo 10-bis – che, inserendo un nuovo articolo 15-bis nel decreto legislativo n. 81, introduce alcune condizioni, in materia di sicurezza sul lavoro, ai fini dell'imputazione della responsabilità penale a tutti i soggetti per i quali le singole norme comminano (in astratto) le sanzioni – si propone di riconsiderare la norma nel suo complesso. In particolare, suscita perplessità la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15-bis, la quale pone la condizione, ai fini dell'imputazione ai datori di lavoro e ai dirigenti, che l'evento non sia imputabile a soggetti rientranti in determinate categorie (preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, artigiani, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo), con riferimento ai reati per i quali siano responsabili penalmente – oltre ai datori di lavoro e ai dirigenti – anche tali soggetti; in merito, appare opportuno sopprimere la medesima lettera d), mantenendo, quindi, l'ordinaria applicazione dei criteri di dolo o colpa di cui al codice penale; in subordine, si auspica che l'esigenza di escludere interpretazioni giudiziali che attribuiscono al soggetto obbligato responsabilità di ordine penale anche ove la violazione sia riferibile unicamente ad altro e diverso soggetto venga soddisfatta senza introdurre una disciplina eccezionale per i soli reati in materia di sicurezza sul lavoro, derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'articolo 40, capoverso, del codice penale, nonché, in ogni caso, all'interno del perimetro tracciato dall'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro; in particolare, nell'articolo citato, il paragrafo 3 stabilisce che gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro ed il successivo paragrafo 4 consente agli Stati membri di stabilire esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori «per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata»;

f) all'articolo 14, comma 2 – poiché si introduce un nuovo comma 3-bis all'articolo 26 del decreto n. 81, secondo il quale gli obblighi dei

datori di lavoro committenti non si applicano (oltre che, come previsto nello stesso comma 3, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale nonché ai lavori la cui durata non sia superiore a due giorni, tranne nel caso in cui sussistano rischi da interferenze derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive – si verifichi, con riguardo all'applicazione degli obblighi in materia di sicurezza ai lavori di durata non superiore a due giorni, l'opportunità di inserire la tutela per le interferenze derivanti da ulteriori situazioni, quali, ad esempio, agenti fisici, materiali tossici e nocivi; al medesimo articolo 14, inoltre, valuti il Governo l'opportunità di definire il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, in modo da chiarire che quest'ultimo comprenda, oltre ai lavori, anche i servizi e le forniture e che le citate disposizioni si debbano ritenere vincolanti a condizione che il datore di lavoro abbia la giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolga l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo; valuti altresì il Governo l'opportunità di puntualizzare che il documento di valutazione dei rischi da interferenza della lavorazioni di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto n. 81 non sia richiesto in fattispecie a ridotto rischio infortunistico, quali le prestazioni di natura intellettuale o i lavori di breve durata, sempre che non vi siano comunque rischi elevati per le maestranze coinvolte nell'esecuzione dei lavori; infine, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, come disposto dal comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, che siano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione di merci nei quali non siano puntualmente indicati i costi della sicurezza, chiarendo, al contempo, in modo da risolvere i dubbi interpretativi sorti al riguardo, che detti costi sono quelli necessari per eliminare (o, se impossibile, ridurre al minimo) i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;

g) all'articolo 24 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, appare necessario che il Governo valuti l'opportunità di modificare l'attuale formulazione dei commi 2 e 3, in modo che si evidenzia con maggiore efficacia che la visita medica in fase antecedente l'assunzione è consentita in quanto diretta a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione per la quale dovrebbe essere assunto e si preveda espressamente la possibilità dell'effettuazione dei test per la verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti anche per le visite preassuntive e quelle alla ripresa del lavoro per assenza per malattia, introdotte con le lettere *e-bis*) ed *e-ter*) del citato comma 2; occorre, peraltro, intervenire – anche attraverso una opportuna rivisitazione, entro l'anno in corso, del vigente accordo Stato-Regioni che disciplina la materia – per risolvere i numerosi dubbi applicativi connessi al comma 4 del citato articolo 41, in relazione all'opportuno mantenimento della sorveglianza medica per i rischi da alcool e droga, che non può essere limitata soltanto a casistiche specifiche; per analogia con quanto sopra indicato, peraltro, all'articolo 12 dello schema, andrebbe anche valutata l'opportunità di migliorare il testo della

lettera g) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81, in maniera tale che l'obbligo del datore di lavoro di inviare i lavoratori a visita medica venga collegato al programma di sorveglianza sanitaria e venga specificato che spetta al datore di lavoro comunicare tempestivamente le cessazioni dei rapporti di lavoro; nella novella di cui al comma 2 del citato articolo 24, la quale, tra l'altro, introduce l'obbligo di visita medica alla ripresa del lavoro, dopo un'assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, appare opportuno esplicitare che tale visita deve svolgersi «prima» della ripresa del lavoro;

h) in tema di sanzioni, con riferimento anzitutto all'articolo 31 dello schema, che novella l'articolo 55 del decreto n. 81, si segnala che il nuovo comma 1, lettera c), di detto articolo sanziona a carico esclusivo del datore di lavoro l'obbligo di nominare il medico competente, mentre lo stesso schema di decreto non modifica l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto n. 81, che pone l'obbligo di nomina del medico competente a carico del datore di lavoro e del dirigente; per assicurare un maggiore rispetto delle più rilevanti misure di sicurezza sui cantieri, inoltre, relativamente al medesimo articolo 55 del decreto n. 81, andrebbe previsto l'arresto da quattro a otto mesi (in luogo dell'alternativa tra l'arresto e l'ammenda) in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese che operano nel settore dei cantieri temporanei e mobili, sempre che svolgano attività di rilievo non limitato, quali potrebbero essere individuate nell'utilizzo di un'entità presunta di lavoro non inferiore ai 200 uomini-giorno; andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere l'applicazione della sanzione penale (in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria) per la violazione della disposizione che impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (lettera d) dell'articolo 18, comma 1); sempre in tema di sanzioni, con riferimento all'articolo 35 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 59 del decreto n. 81, si avverte la chiara esigenza di prevedere un abbassamento della misura delle sanzioni a carico dei lavoratori;

i) all'articolo 43, comma 1, che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – considerata l'opportunità di risolvere i potenziali rischi di incompatibilità nelle funzioni di certificazione e controllo dei soggetti pubblici, anche sulla base delle recenti segnalazioni dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato – si valuti l'opportunità di modificare parzialmente la lettera e), correttiva del comma 11 del citato articolo 71, nel senso di sostituire il secondo periodo con un periodo del seguente tenore: «Le verifiche sono effettuate dai soggetti preposti, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13»;

l) considerato che l'articolo 58 dello schema abroga, tra l'altro, il comma 11 dell'articolo 90, che prevede la non applicazione dell'obbligo, per il coordinatore della progettazione, di redigere il fascicolo per la prevenzione e la protezione dai rischi, in caso di lavori privati, ai lavori non soggetti a permesso di costruire, mentre la legge comunitaria per il 2008,

recentemente approvata, reca specifiche modifiche al citato comma 11 dell'articolo 90, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008, occorre assolutamente coordinare i due interventi normativi, anche, ove necessario, con riferimento alle relative norme sanzionatorie; sempre con riguardo all'articolo 58, valuti il Governo l'opportunità di puntualizzare, nell'ambito del comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81, che è compito del committente o del responsabile dei lavori attenersi, nelle fasi di progettazione dell'opera, ai principi generali di tutela di cui all'articolo 15 del «testo unico», specificando che, nel settore dei lavori pubblici, tali attività vanno svolte nel rispetto dei compiti che la normativa di specifico riferimento riserva al responsabile del procedimento e al progettista; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare che le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81 operano a condizione che in cantiere vi siano più imprese chiamate ad eseguire lavori, anche non contemporaneamente; infine, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il comma 5-*bis*, citato alla lettera c) dell'articolo 58 dello schema, il quale introduce un meccanismo macchinoso e sostanzialmente inutile per la redazione del piano di sicurezza;

m) in relazione all'articolo 93 del decreto legislativo n. 81 (per il quale l'articolo 61 dello schema prevede talune modifiche), pur ribadendo l'esigenza di non mitigare le misure per la tutela della sicurezza dei lavoratori, si fa notare l'onerosità delle procedure indicate per la responsabilità del committente in caso di lavori di modesta entità;

n) all'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto n. 81 del 2008, come inserito dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire il riferimento al finanziamento, non solo della diffusione di soluzioni tecnologiche per le imprese, ma anche di soluzioni organizzative (quali, ad esempio, i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza), verificate dall'INAIL; allo stesso tempo, per garantire una ricognizione completa dei dati infortunistici, si raccomanda di introdurre un'apposita integrazione all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, diretta a prevedere anche la comunicazione al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) dei dati sugli infortuni sotto la soglia indennizzabile dell'INAIL;

o) per finalità di massima garanzia del rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, si raccomanda di attribuire agli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), del decreto n. 81 del 2008, l'obbligo di monitorare periodicamente la costituzione e la funzionalità sul territorio dei RLSA (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente), comunicando le relative risultanze ai competenti organismi nazionali;

p) per assicurare una più coerente applicazione delle norme del decreto legislativo n. 81 del 2008 alla realtà della cooperazione sociale e del volontariato di protezione civile, si prospetta l'opportunità di introdurre – all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo – una disposizione che preveda che la Commissione consultiva, di cui all'articolo 6 del decreto legi-

slativo n. 81, individua apposite procedure semplificate per l'applicazione del decreto medesimo nei confronti dei soggetti che operano per conto di cooperative sociali ai sensi della legge n. 381 del 1991, nonché delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (inclusi Corpo dei Vigili del fuoco, Soccorso alpino, e soggetti simili); con riguardo ai volontari della Croce Rossa Italiana, valuti il Governo l'opportunità di estendere ad essi la disciplina legale di tutela di cui al comma 12-*bis* dell'articolo 3, in quanto tali soggetti presentano esigenze analoghe a quelle dei volontari considerati nell'ambito del suddetto comma 12-*bis*; con riferimento al citato articolo 6 del decreto n. 81, valuti il Governo l'opportunità di riservare alla predetta Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare indicazioni utili per le imprese ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di valutazione, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81, dello stress lavoro-correlato, nonché di ridurre il numero dei componenti della stessa Commissione;

q) con riferimento allo strumento della sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81, novellato dall'articolo 10 dello schema, prestando una particolare attenzione alle specifiche caratteristiche degli appalti pubblici e dei cantieri edili, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il requisito delle «plurime» violazioni con quello delle «reiterate» violazioni, quali individuate dal decreto previsto dal comma 1 del citato articolo 14 o, nella fase transitoria antecedente l'adozione di tale provvedimento, dall'allegato I del decreto n. 81; atteso, peraltro, che il concetto di «preventiva regolare occupazione», se riferito all'obbligo di denuncia di assunzione preventiva, non costituisce l'unico strumento valido ai fini della valutazione della regolarità del rapporto di lavoro, si consideri l'opportunità di prevedere – modificando il richiamato articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 – l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero competente, qualora questi «riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria»; valuti, altresì, il Governo l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al testo dell'articolo 14, dirette a evidenziare le modalità di applicazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nell'ambito degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento alla sicurezza antincendio e alla relativa competenza dei Vigili del fuoco;

r) al fine di risolvere un problema interpretativo fortemente avvertito dagli operatori, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sull'articolo 16 del decreto n. 81 (che ha previsto l'istituto della delega), chiarendo in via definitiva se il delegato sia o meno legittimato a subdelegare alcune delle funzioni delegategli dal datore di lavoro e, in particolare, la delicata funzione della vigilanza; riguardo al citato articolo 16, peraltro, occorre che il Governo valuti l'opportunità, a fini di semplificazione del relativo adempimento, di prevedere che il requisito della «data certa» venga sostituito dalla semplice apposizione della data sulla delega di cui al medesimo articolo 16; inoltre, per incentivare l'utilizzo della diffusione

dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, si dovrebbe prevedere che l'obbligo di vigilanza sul soggetto delegato da parte del soggetto delegante possa essere ritenuto osservato in caso di adozione di un modello di organizzazione e gestione da parte dell'azienda, senza che si debba procedere a valutarne l'efficace attuazione;

s) risulterebbe opportuno intervenire anche sull'articolo 29, comma 3, del decreto n. 81, stabilendo il termine entro il quale deve avvenire la rielaborazione della valutazione dei rischi e il relativo documento, nel momento in cui si verifichi l'evento che imponga tale rielaborazione;

t) all'articolo 30 dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 52 del decreto n. 81, valuti il Governo l'opportunità di eliminare la previsione che riserva una percentuale pari almeno al 50% delle disponibilità del Fondo di cui al citato articolo 52 al finanziamento degli organismi paritetici e di prevedere che il decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo 52, oltre alle modalità di funzionamento del Fondo, regolamenti anche l'articolazione sul territorio del fondo stesso;

u) quanto ai cantieri temporanei e mobili, all'articolo 56 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 88 del decreto n. 81, si segnala che la formulazione della nuova lettera g-bis) sembra non corrispondere alle intenzioni dichiarate nella relazione di accompagnamento, laddove si precisa che «la modifica all'articolo 88 è diretta ad evidenziare come ove i lavori siano di ordinaria manutenzione non necessiti l'applicazione delle complesse disposizioni di cui al Titolo IV»; analoga mancata corrispondenza si registra in relazione all'articolo 57, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo;

v) si raccomanda, altresì, di approfondire le riflessioni sul delicato rapporto fra le normative recate rispettivamente dall'articolo 26 e dal Titolo I, Capo I, del decreto n. 81, in particolare disciplinando più in dettaglio tale rapporto e chiarendo i seguenti profili:

se si debba applicare l'articolo 26, nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile con più imprese, quando sia stato elaborato il PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento);

quale disciplina vada applicata, nell'ambito del citato articolo 26, nel caso di committente che non sia anche datore di lavoro;

per quali ragioni nell'articolo 96, comma 2, del decreto n. 81 non si faccia riferimento anche al comma 2 del più volte citato articolo 26;

se non risulti opportuno modificare il nuovo comma 3-bis del citato articolo 26 del decreto n. 81, che parla di «mere forniture di materiali», laddove il nuovo comma 1-bis dell'articolo 96 del decreto n. 81, introdotto dall'articolo 63 dello schema di decreto, reca la dizione «mere forniture di materiali o attrezzature»;

z) si osserva, inoltre, che le modifiche apportate dallo schema di decreto all'allegato XI del decreto n. 81, contenente l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari, potrebbero attenuare la portata garantistica di detto allegato, con particolare riferimento ai lavori che espongono a ri-

schio di seppellimento, di sprofondamento e di caduta dall'alto; appare, pertanto, utile un approfondimento della materia, finalizzato a verificare l'eventuale esigenza del mantenimento della normativa vigente;

aa) si osserva che è stata segnalata l'opportunità di intervenire sulle disposizioni relative all'incompatibilità dell'esercizio della funzione di medico competente, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, per i medici che svolgono i servizi di vigilanza (articolo 39, comma 3, del decreto n. 81); a tal fine, si prospetta l'eventuale possibilità di prevedere che la suddetta incompatibilità venga spostata dall'attuale livello nazionale al livello provinciale;

bb) appare opportuno inserire, nell'articolo 161 del decreto n. 81, la previsione di un regolamento interministeriale, ai fini della revisione della disciplina della segnaletica stradale, destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare, nonché delle relative procedure di opposizione;

cc) per quanto riguarda, poi, gli aspetti formali e di coordinamento normativo del testo, si segnala quanto segue:

nella numerazione degli articoli del provvedimento è stato omissso l'articolo 114;

all'articolo 7, comma 2, (articolo 9, comma 7, del decreto n. 81), la parola «rassegnate» deve intendersi sostituita dalla parola «riassegnate»;

all'articolo 24, comma 2, (che modifica l'articolo 41 del decreto n. 81), la parola «dal» andrebbe sostituita dalla parola «del»;

è necessario sopprimere l'articolo 27 dello schema di decreto correttivo (che modifica l'articolo 47 del decreto n. 81), in ragione del fatto che esso individua un meccanismo improprio, la cui operatività è rimessa ai lavoratori, per la comunicazione della mancata elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

all'articolo 41 (articolo 69, comma 1, lettera *a*), del decreto n. 81), dopo la parola «componenti» va soppressa la parola «e»;

all'articolo 83, comma 2, (articolo 158 del decreto n. 81 del 2008), le lettere *c*) e *d*) devono intendersi lettere *a*) e *b*);

all'allegato II, occorre eliminare sia la nota al punto 2 che il relativo riferimento a piè di pagina, in quanto il computo dei lavoratori è soggetto ad una specifica regolamentazione, individuata dall'articolo 4 del decreto n. 81, il quale dispone anche relativamente agli addetti in agricoltura (si vedano, in particolare, i commi 3 e 4 di tale articolo);

all'allegato IV, occorre apportare correzioni ai punti 1.6.4, 1.7.3, 1.14.4.5, e 4.3, recanti richiami erronei;

all'allegato V, ai punti 4 e seguenti, si rinviene un'erronea numerazione;

all'allegato VI, sembra necessario eliminare il punto 1.8.2, in quanto già previsto al punto 4.5.1 dell'allegato IV, e modificare i richiami al punto 8.4, in quanto erronei;

all'allegato XVII, si propone di modificare il punto 01, in modo che la dizione «elenco del personale» venga sostituita da quella, maggior-

mente pertinente, di «nominativo della persona o dei soggetti incaricati dello svolgimento delle attività riservate all'impresa affidataria»;

all'allegato XXVII, si raccomanda di modificare, in quanto erroneo, il riferimento contenuto al punto 4 relativamente all'allegato XXV, sostituendo il richiamo al punto 1 del citato allegato con quello al punto 3.5 del medesimo;

dd) valuti, infine, il Governo l'opportunità di apportare al testo tutti gli altri necessari correttivi, prevalentemente di natura tecnica, recependo le ulteriori proposte – per le quali si fa rinvio al materiale acquisito nel corso delle numerose audizioni informali svolte in sede parlamentare – non indicate in modo dettagliato nel presente parere, tra cui quelle formulate in sede tecnica da Regioni e parti sociali, che possano contribuire al miglioramento del testo e al conseguimento degli obiettivi di maggiore semplificazione e attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, nell'ottica di garantire il bene primario della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di effettività, con particolare riferimento, tra l'altro, alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1; 3; 9; 12; 13; 15; 16; 19; 20; 23; 24; 29; 42; 44; 48; 50; 52; 53; 54; 56; 60; 64; 66; 67; 69; 74; 78; 81; 106; 109; 111; 128 dello schema di decreto in esame, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 34; 108; 119; 128; 242; 246; 249; 253; 260; 279; 280 e Allegati del decreto legislativo n. 81 del 2008;

ee) infine, prendendo atto che il decreto legislativo n. 81 del 2008 – pur disciplinando la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – investe in misura rilevante sui percorsi formativi (conformemente all'articolo 1, comma 2, lettere *g*), *n*), *m*) e *p*), della legge n. 123 del 2007, recante la relativa delega) e considerata, in proposito, la valenza strategica della formazione per le nuove generazioni (atteso anche che le scuole primarie, soprattutto materna ed elementare, rappresentano delle vere e proprie «fabbriche del sapere», al cui interno occorre educare alla sicurezza e alla salute del lavoro, nonché preservare l'incolumità e la sicurezza degli studenti di più giovane età), si auspica che, nel testo del provvedimento correttivo del citato decreto n. 81 o in altro provvedimento normativo, si possa introdurre una norma dedicata alla sicurezza negli edifici scolastici, che consenta – anche utilizzando, a tal fine, parte delle dotazioni finanziarie riconosciute all'autonomia scolastica – l'introduzione, a partire dalle scuole materne ed elementari, di un meccanismo automatico di copertura assicurativa per gli incidenti che occorrono agli allievi, sollevando, in tutto o in parte, da tale onere le famiglie.